



PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA E LIBERA

Roma, Termini Imerese, 30 settembre 2026

1

Ill.mo sig. Ministro della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it
segreteria capo.ispettorato@giustiziacerit.it
prot.dag@giustiziacerit.it
prot.dit@giustiziacerit.it
prot.dgsia.ddsc@giustiziacerit.it

Ill.mo sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense
protocollo@pec.cnf.it

Ill.mo sig. Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense
organismocongressualeforense@pec.it

Ill.mi sigg.re e sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ill.mi sigg.re e sigg.ri Presidenti dei Tribunali

Associazioni Forensi Maggiormente Rappresentative

Oggetto: il processo penale telematico e la mortificazione del diritto di difesa

Processo penale telematico: criticità e ingiustizie

La progressiva implementazione del processo penale telematico sta evidenziando rilevanti disfunzioni applicative nella gestione e nella fruibilità della documentazione processuale.

In particolare, si rileva la non corrispondenza tra i fascicoli digitali delle indagini preliminari e del dibattimento e il fascicolo cartaceo.

Emergono, inoltre, criticità nella gestione dei supporti informatici inseriti tra gli atti delle indagini preliminari.

Tali profili determinano una compromissione concreta della conoscibilità degli atti.

Le disfunzioni descritte non si esauriscono in meri inconvenienti tecnici, ma si traducono in una compressione sostanziale del diritto di difesa, che la Costituzione qualifica come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» ai sensi dell'art. 24 Cost. e come elemento essenziale del giusto processo delineato dall'art. 111 Cost.

Quando la difesa non può accedere in modo pieno, tempestivo e affidabile agli atti del procedimento, il processo cessa di essere «giusto» in senso costituzionale, poiché viene meno la parità delle armi tra accusa e difesa e si svuota di contenuto l'idea stessa di contraddittorio effettivo.

L'accesso agli atti del fascicolo – delle indagini preliminari e del dibattimento – tramite Portale del Processo Penale, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., costituisce la modalità ordinaria di conoscenza della documentazione processuale da parte della difesa.

Si registra, tuttavia, una sistematica difformità tra il compendio reso disponibile in formato digitale e quello cartaceo custodito presso la segreteria del Pubblico Ministero o la cancelleria del giudice.

Ciò costituisce violazione dell'art. 111-ter c.p.p. - la disposizione impone che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico; tale disciplina deve assicurare autenticità, integrità, accessibilità, leggibilità, interoperabilità e agevole consultazione telematica.

La digitalizzazione del processo penale presuppone la piena corrispondenza funzionale tra supporto digitale e supporto cartaceo.

Ai sensi dell'art. 415-bis, comma 2, c.p.p., l'indagato e il difensore hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

Tuttavia, nella prassi, la presenza di supporti informatici contenenti dati o documenti non viene sempre adeguatamente segnalata; in altri casi, pur essendo formalmente indicata, non è accompagnata da modalità operative idonee a consentire un accesso effettivo al relativo contenuto.

Ne consegue che la *discovery* resta solo apparente: la difesa è posta nella potenziale condizione formale di accedere agli atti, ma non dispone di una conoscenza effettiva, completa e verificabile del materiale investigativo; la lesione incide sul diritto di difesa e può rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiede alla difesa un onere di specifica deduzione dell'interesse processuale alla conoscenza dell'atto, la cui individuazione appare difficoltosa se il fascicolo non sia integralmente accessibile:

“In tema di indagini preliminari, la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. delle

intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio abbreviato. In quel caso erano rimaste segretate, ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen., le motivazioni dei decreti di autorizzazione. Le difese non avevano dedotto alcun apprezzabile interesse processuale a conoscere da subito le predette motivazioni, divenute pienamente conoscibili solo in sede di appello.” Cass. Pen., Sez. II, 19/11/2024 (dep. 25/02/2025), n. 7647 - Massima n. 287511

Tuttavia, al momento del rilascio della copia degli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.p., possono mancare strumenti idonei a consentire il controllo della documentazione effettivamente consegnata; in tali condizioni, diventa impossibile assolvere l’onere richiesto dalla giurisprudenza.

In mancanza di un indice affidabile, di una ricevuta analitica o di altra attestazione verificabile, il difensore non può accertare se la copia ricevuta corrisponda integralmente agli atti disponibili presso l’ufficio; non può, quindi, indicare in modo puntuale l’interesse difensivo alla conoscenza dell’atto eventualmente mancante o non accessibile.

Anche nel fascicolo del dibattimento risultano frequentemente omessi atti essenziali; è assente la documentazione attestante la notificazione del decreto di citazione a giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 552 c.p.p., e gli ulteriori atti necessari alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

Tale omissione impatta direttamente sulla possibilità per la difesa di verificare la ritualità della *vocatio in iudicium* e di esercitare le facoltà processuali nei termini di legge.

In questo quadro, il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. risulta gravemente compromesso, poiché la tutela del diritto di difesa finisce per dipendere da fattori meramente contingenti: il livello di informatizzazione del singolo ufficio giudiziario, le prassi interne della cancelleria, la maggiore o minore sensibilità del personale amministrativo. In assenza di standard organizzativi e tecnici uniformi, il medesimo diritto costituzionale viene garantito in misura diversa a seconda della Procura, del Tribunale o della Corte di appello competente, con una inaccettabile frammentazione territoriale delle garanzie.

Il fascicolo per il dibattimento, disciplinato dall’art. 431 c.p.p., è funzionale alla piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa; in tale prospettiva, occorre valorizzare effettivamente l’udienza di formazione prevista per la composizione degli atti destinati al giudizio; essa costituisce il momento di controllo sulla corretta selezione del materiale processuale destinato alla decisione.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’accesso incompleto alla documentazione processuale integra violazione del diritto di difesa e determina nullità della decisione:

“In tema di giudizio di appello, il nuovo difensore nominato dopo la proposizione del gravame ha diritto a prendere visione degli atti processuali, sicché l’omessa risposta, da parte della cancelleria, alla sua richiesta in tal senso o la trasmissione tardiva e incompleta di quanto richiesto determina, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., una violazione del diritto al contraddittorio, pregiudicando la predisposizione di un’efficace difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata sul rilievo che emergeva dagli atti che il nuovo difensore avesse cercato un contatto con la cancelleria, mediante l’invio di numerose comunicazioni formali a mezzo pec, onde ottenere l’invio della documentazione relativa al fascicolo dibattimentale, trasmessagli solo parzialmente e a ridosso dell’udienza a trattazione scritta)” Cass. Pen., Sez. II, 17/04/2025 (dep. 29/04/2025), n. 16134 – Massima n. 287854

Il principio consente di affermare che la messa a disposizione di un fascicolo telematico incompleto introduce una vera e propria asimmetria informativa tra le parti processuali, incompatibile con il

modello accusatorio e con il principio di parità delle parti che informa l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU.

Se l'organo requirente e l'ufficio giudiziario dispongono di un patrimonio informativo pieno, mentre la difesa accede solo a una porzione incerta e non verificabile degli atti, il contraddittorio si riduce a una mera formalità, priva di effettività sostanziale.

La mancata conoscibilità degli atti essenziali è riconducibile all'art. 178, lett. c), c.p.p., con conseguente applicazione del regime delle nullità a carattere intermedio di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p..

L'art. 182, comma 3, c.p.p. prevede che i termini per eccepire le nullità siano stabiliti a pena di decadenza; la tempestiva deduzione della nullità presuppone, tuttavia, che la parte sia posta in condizione di conoscere l'atto viziato; in presenza di una disponibilità telematica incompleta, tale presupposto può venire meno.

Ulteriore profilo concerne l'art. 491 c.p.p., che impone la trattazione delle questioni preliminari: la mancata disponibilità degli atti compromette l'effettività di tale fase.

L'amministrazione giudiziaria è tenuta a garantire la piena corrispondenza tra supporto digitale e supporto cartaceo; tale corrispondenza costituisce condizione di legalità processuale, essa rappresenta anche presidio necessario dell'effettività del diritto di difesa, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost., con l'art. 6 CEDU e con la disciplina del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p..

L'accesso agli atti non può essere degradato a facoltà meramente eventuale o formale, esso integra un diritto pieno ed effettivo, riconosciuto dall'art. 116 c.p.p. a chiunque vi abbia interesse, anche mediante il rilascio di copia degli atti.

Nelle situazioni in cui tale criticità si è verificata, il personale delle cancellerie ha mostrato disponibilità e collaborazione; resta, tuttavia, il dato oggettivo che la soluzione non può essere affidata alla sola professionalità del personale amministrativo, sono necessari presidi organizzativi e tecnici idonei a garantire completezza, tracciabilità e verificabilità degli atti.

Analoghe difficoltà devono essere segnalate anche nella fase delle indagini preliminari.

E sotto un aspetto ancora più operativo si segnala:

- che all'atto della notifica ex art. 415 bis c.p.p. spesso il difensore non è automaticamente abilitato a portale (per cui non può eseguire depositi),
- che il portale non comunica col t.i.a.p.,
- che il portale e il t.i.a.p. non comunicano con *app*, riservata ai magistrati,
- che il portale non permette di accedere a quanto depositato in prima persona dal difensore (e non solo dalle altre parti processuali),

che il portale non invia, neppure dopo la *discovery* né a dibattimento, alcuna notifica per notificare circa il deposito di un atto, sia esso del giudice o della parte.

Criticità organizzative e procedurali tra i vari uffici

L'attuale conformazione del processo penale telematico, lungi dal semplificare il percorso di conoscenza degli atti, si traduce spesso in un itinerario procedurale frammentato e farraginoso, che costringe la difesa a interfacciarsi con una pluralità di uffici (segreterie del pubblico ministero,

cancellerie del giudice, uffici informatici) senza disporre di un unico canale affidabile di accesso alla documentazione.

La mancanza di un sistema integrato di indicizzazione, tracciabilità e verifica degli atti genera ritardi, duplicazioni di richieste, incertezze sulla completezza del materiale acquisito, con un aggravio di attività che si traduce in un ostacolo concreto all'esercizio tempestivo del diritto di difesa.

In tale contesto, il diritto di accesso agli atti, anziché essere agevolato dalla digitalizzazione, viene burocratizzato: la parte interessata è chiamata a reiterare istanze, solleciti, verifiche incrociate tra fascicolo digitale e cartaceo, senza poter mai confidare su un sistema che certifichi in modo certo l'integrale corrispondenza tra quanto depositato e quanto effettivamente consultabile.

Questa iper-proceduralizzazione del semplice diritto a “vedere gli atti” finisce per confliggere con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione della giustizia, oltre che con l'esigenza, di rango costituzionale, che il processo si svolga in tempi ragionevoli e con modalità tali da non rendere eccessivamente gravoso l'esercizio delle facoltà difensive.

Conclusioni e invito alle istituzioni

In conclusione, la non corrispondenza tra supporto telematico e supporto cartaceo nella fase della *discovery* di fase e comunque ex art.415 bis c.p.p. così come nel dibattimento integra una violazione strutturale delle garanzie difensive.

Le criticità evidenziate dimostrano come l'attuale stato di attuazione del processo penale telematico, pur muovendo da finalità condivisibili di modernizzazione ed efficienza, stia producendo effetti distorsivi di particolare gravità sul piano delle garanzie costituzionali.

La non corrispondenza tra fascicolo digitale e cartaceo, le disfunzioni nella gestione dei supporti informatici, l'assenza di strumenti certi di controllo sulla completezza della documentazione così come la frammentazione delle prassi tra i diversi uffici giudiziari determinano, nel loro insieme, una compressione non tollerabile del diritto di difesa, del principio di parità delle parti e dell'effettività del contraddittorio.

Non si tratta di mere inefficienze organizzative, ma di un *vulnus* strutturale alla legalità del procedimento penale, che incide direttamente sull'attuazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e sui parametri sovranazionali di tutela del giusto processo.

Ogni volta che la difesa non può verificare la regolarità delle notifiche, la completezza del fascicolo, la presenza di atti di indagine su supporto informatico, viene messa in discussione la stessa legittimità dell'esito processuale.

Per queste ragioni, appare necessario rivolgere un forte invito alle istituzioni competenti – Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Consigli giudiziari, dirigenti degli uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura – affinché assumano iniziative concrete e tempestive di monitoraggio, correzione e uniformazione delle prassi in materia di processo penale telematico.

Occorre:

- definire standard tecnici e organizzativi vincolanti che assicurino la piena corrispondenza tra fascicolo informatico e fascicolo cartaceo;

- garantire sistemi di indicizzazione, tracciabilità e attestazione analitica del contenuto degli atti messi a disposizione della difesa;
- prevedere procedure semplici e controllabili per l'accesso ai supporti informatici e ai relativi contenuti;
- istituire forme di vigilanza periodica sul rispetto di tali standard in ogni Procura, Tribunale penale e Corte di appello del territorio nazionale.

Solo attraverso un intervento coordinato e responsabile delle istituzioni sarà possibile trasformare il processo penale telematico da fattore di rischio per le garanzie difensive a strumento effettivo di semplificazione, trasparenza e rafforzamento del giusto processo.

avv. Elisa Demma – Presidente del Movimento Forense

avv. Maria Chiara Ruzza – Segretario

avv. Flavio Luigi Romito – Tesoriere

avv. Alessandro Gargiulo – Vice Presidente

avv. Claudio Marinelli – Dipartimento di Diritto Penale